



## È costituzionalmente illegittima la norma che non consente al giudice di ordinare l'allontanamento del genitore reo di lesioni lievissime nei confronti del figlio "non adottivo"

## di CLAUDIA BENANTI

La sentenza della Corte costituzionale in commento ha aggiunto un altro tassello nel processo di attuazione dello stato unico di figlio istituito dalla l. n. 219/2012.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Teramo con riferimento all'art. 4, comma 1°, lett. *a*), d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui, non prevedendo l'esclusione della competenza del giudice di pace per il reato di lesioni lievissime nei confronti del figlio "naturale" – «da ritenersi, sebbene non precisato dal rimettente, quello nato sia in costanza di matrimonio, sia al di fuori» – ha reso impossibile ordinare l'allontanamento coattivo del reo dalla casa familiare. Ciò perché l'adozione di misure cautelari personali esula dalla competenza del giudice di pace. Invece, l'adozione di detta misura è possibile se la vittima delle violenze domestiche sia il figlio adottivo, dato che la competenza in questo caso è del Tribunale ordinario. La Corte costituzionale ha individuato nella diversità della regola in materia di competenza appena enunciata una lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., anche sulla base dell'argomento che «sotto il profilo civilistico piena è l'assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo».

Essa ha individuato, inoltre, una violazione del principio di ragionevolezza laddove la disposizione censurata inverte il disvalore delle condotte rispetto a quanto previsto in materia di omicidio volontario, che è tuttora sanzionato più gravemente se commesso ai danni del discendente anziché del figlio adottivo (v. art. 577 c.p.).

Si tratta di una decisione scontata su una questione che è stata presumibilmente il risultato di una disattenzione del legislatore piuttosto che della volontà di introdurre un trattamento *in peius* del figlio non adottivo rispetto a quello adottivo.